



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

**AREA2 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

**ORDINANZA N. 66 DEL 29/05/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA A DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE E DELL'UTILIZZO DEGLI ARENILI.**

**VISTI:**

- ✓ il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- ✓ la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale"
- ✓ il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- ✓ la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- ✓ il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- ✓ la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- ✓ la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- ✓ il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- ✓ il Regolamento Regionale 21 Novembre 2011 n. 5 "*Modifiche ed integrazioni al Regolamento 18 giugno 2007, n. 3, Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale)*", recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- ✓ il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59;
- ✓ il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205"

- ✓ la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m.i., recante *“Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.”*
- ✓ la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- ✓ il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002;
- ✓ il Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime adottato con deliberazione di C.C. n. 21 del 20.03.2007, modificato con Decreto della Regione Liguria n. 266 del 22.02.2010;
- ✓ il Testo Unico in materia di strutture turistico – ricettive e locazioni brevi approvato con legge regionale del 6 febbraio 2024, n.1;
- ✓ la L.R. n.22 del 4 luglio 2008;
- ✓ il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 *“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”* convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, all'articolo 6 *“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo”*, comma 2 ha previsto che *“la stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici”*. Le indicazioni contenute nel citato D.L. n. 73/2025 sono finalizzate ad individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio;
- ✓ il Decreto del Dirigente della U.O. Paesaggio e Demanio Marittimo n. 2276 del 24/03/2026 della Regione Liguria con il quale sono state adeguate alla normativa statale le *“Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”* approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015;
- ✓ le *“Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”* approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 21/05/2004, come modificata dalla D.G.R. 424 del 27/3/2015;
- ✓ il Testo Unico in materia di commercio approvato con legge regionale n. 6 febbraio 2007, n. 1 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
- ✓ le Sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021;
- ✓ la Legge 5 agosto 2022, n. 118 e la Legge 24 febbraio 2023 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;
- ✓ la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili Numero registro generale 8394/2022 Numero sezionale 463/2023 Numero di raccolta generale 32559/2023 del 23 novembre 2023;

- ✓ il Parere Motivato della COMMISSIONE EUROPEA del 16 novembre 2023 INFR(2020)4118C(2023)7231 indirizzato alla Repubblica Italiana;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12/12/2023: “atto di indirizzo in ordine alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo di competenza comunale” ;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2025: “indirizzi per gli affidamenti delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sportive insistenti nel Comune di Spotorno in base al D.L. n. 131/2024, convertito nella Legge n. 166/2024, ed alla luce dell'adozione della Variante P.U.D. comunale. “
- ✓ l'ordinanza balneare n. 60/2024 emanata il 02/05/2024 dal Capo del Circondario Marittimo di Savona;
- ✓ l'Ordinanza n. 44 emessa il 14/04/2015 dal Comune di Spotorno per la disciplina delle attività di balneazione e di utilizzo degli arenili;
- ✓ l'Ordinanza n. 65 emessa il 14/05/2026 dal Comune di Spotorno che disciplina la sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in previsione di emergenza da rischio di natura meteorologica (avviso meteo per mareggiata intensa);
- ✓ il Piano comunale contenente criteri e procedure da applicare alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 1 del 02.07.2007) approvato con delibera di C.C. n. 5 del 27 febbraio 2025 “*piano commerciale comunale per gli esercizi di vendita al dettaglio ed esercizi di somministrazione*”;
- ✓ l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

#### VISTE:

- ✓ la D.G.R n. 246 del 10.03.2015 “Modifiche alle linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e i criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvato con la D.G.R. 512 del 21 maggio 2004”;
- ✓ la D.G.R n. 1278 del 30.12.2021 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti nel periodo di emergenza pandemica”;
- ✓ la D.G.R n. 276 dell'1.04.2022 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti nel perdurare dell'epidemia di Covid-19”;
- ✓ la D.G.R n. 1375 del 28.12.2022 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Covid-2 e quindi del distanziamento fisico dell'utenza”; -
- ✓ la D.G.R n. 1331 del 22.12.2023 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti. Proroga D.G.R. 1375/2022”;
- ✓ la D.G.R n. 954 del 12.12.2024 “Utilizzo di aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti in continuità con la D.G.R. 1331/2023”;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 26 del 31/12/2025, per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione quale Responsabile dell'Area Servizi Promozione del Territorio e il Provvedimento Sindacale n. 2 del 31 marzo 2026;

#### CONSIDERATO:

- ✓ il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- ✓ che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

SENTITA l'Associazione Bagni Marini di Spotorno;

RITENUTO di dover procedere ad un aggiornamento della vigente ordinanza n. 44 del 14/04/2015, recante la disciplina delle attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

*emana la seguente*

## **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI**

### **ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione**

La presente ordinanza si applica agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere attrezzate e a tutte le aree demaniali marittime, anche non in concessione, presenti nel territorio comunale.

### **ARTICOLO 2 - Periodo di apertura**

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 15/5 al 15/9);
- b) nel periodo dal 1/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- c) tutto l'anno;

### **ARTICOLO - 3 - Durata della stagione balneare**

1. La stagione balneare è compresa tra il 15 maggio ed il 15 settembre di ogni anno;
2. Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici.
3. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona, le disposizioni comunali relative all'utilizzo degli arenili al di fuori della stagione balneare, come impartite nella presente ordinanza, e le prescrizioni di cui agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti, ai regolamenti edilizi, alle normative di settore, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene, accessibilità e tutela ambientale, alle norme del PGRA.

### **ARTICOLO - 4 - Periodi e orari obbligatori di apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate**

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare compresa tra il 15 maggio ed il 15 settembre di ogni anno. All'interno del periodo di cui sopra, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperte al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
2. gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il

seguinte orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

3. Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

## **ARTICOLO 5 - Regole per l'apertura dell'impianto**

### **1) Apertura stagionale degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate durante la stagione balneare (15/5 al 15/9).**

- a) Gli stabilimenti balneari e la spiagge libere attrezzate possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare;
- b) Dal 1/6 al 15/9 gli stabilimenti balneari e la spiagge libere attrezzate devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari;
- c) Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per l'intero arco temporale come sopra individuato; possono estendere tale apertura, rimanendo operativi per un intervallo più ampio fino al limite massimo coincidente con la stagione balneare in conformità agli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti, ai regolamenti edilizi, alle normative di settore, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene, accessibilità, tutela ambientale e alle norme del PGRA;
- d) salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o paesaggistico e/o dei vigenti strumenti urbanistici, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare 45 giorni prima dell'apertura e devono terminare entro 45 giorni successivi al giorno di chiusura dello stabilimento;
- e) gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura, garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
  - dal 15/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
  - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;

### **2) Apertura degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10.**

- a) gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate potranno essere aperti ai fini elioterapici nei periodi che vanno dal 1/4, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno, fermo restando l'osservanza delle condizioni di cui al precedente comma 1, per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare;
- b) dalla data di apertura alla data di chiusura, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15/5-15/9), garantendo almeno il seguente orario minimo:
  - dal 15/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16:00
  - dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19:00

Per i periodi al di fuori della stagione balneare, come sopra individuata, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con l'obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00;

- c) Nel periodo di apertura per attività elioterapica gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale;
- d) In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.);
- e) Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 01/03. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11 ;
- f) In via eccezionale, nel caso in cui la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività;
- g) Durante le operazioni di montaggio e smontaggio degli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

### **3) Apertura annuale degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate:**

- a) Fermo restando l'osservanza delle regole cui al presente articolo 5, comma 1, per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 15/05 al 15/09, gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi all'anno.
- b) Gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15/05 - 15/09), garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
  - dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
  - al 01/06 al 15/09 dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare, gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con l'obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10.00 alle ore 16.00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, garantendo il periodo minimo di apertura di 10 mesi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate devono

essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e servizi igienici non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il servizio igienico a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune potrà chiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare degli stabilimenti e viceversa potranno essere iniziate dal 01/03 e dovranno terminare entro il 14/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e dovranno terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

#### **ARTICOLO 6 - Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore delle spiagge libere attrezzate.**

I titolari delle concessioni demaniali marittime e i gestori delle spiagge libere attrezzate sono tenuti a rispettare le seguenti norme:

- a) Assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione secondo le modalità stabilite nell'ordinanza emessa dall'Autorità Marittima competente per territorio;
- b) durante il periodo di apertura e negli orari di apertura degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- c) garantire, durante il periodo di apertura dell'impianto e nelle fasi preliminari di apertura e/o chiusura, che eventuali lavori di sistemazione dell'arenile effettuati con mezzi meccanici (quali ruspe, escavatori, ecc.) si svolgano in condizioni di sicurezza, provvedendo a delimitare e interdire al pubblico le aree interessate e adottando tutte le misure necessarie a tutela della pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate e per il mantenimento in opera delle parti degli stabilimenti necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa e del profilo naturale dell'arenile in concessione;

f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio e allo SUAP del Comune, all'Autorità Marittima competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;

g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio e allo SUAP del Comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione di cui all' art. 23 della Legge 104/92 “legge quadro” sulla disabilità”;

i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M. 16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante il periodo e gli orari di apertura (si veda Tav. 1 Cartello tipo);

p) in occasione di condizioni meteomarine avverse, con particolare riferimento ai casi di mareggiata intensa e alla diramazione di Avviso Meteo associato al mare da parte degli enti competenti, è fatto obbligo a tutti i cittadini, concessionari e gestori di stabilimenti balneari di osservare le seguenti norme comportamentali di autoprotezione ( Cfr. l'Ordinanza n. 65 emessa il 14/05/2026 dal Comune di Spotorno che disciplina la sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in previsione di emergenza da rischio di natura meteorologica avviso meteo per mareggiata intensa);

- seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle Autorità competenti, prestando particolare attenzione alle pubblicazioni del Bollettino di Vigilanza e/o Avviso Meteo disponibili sul sito <https://allertaliguria.regione.liguria.it>;
- prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale e nel percorrere le strade costiere, sia a piedi, sia alla guida di veicoli;
- evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e, in particolare, su moli e pontili;
- evitare la balneazione, l'utilizzo di natanti e imbarcazioni, nonché ogni attività in mare durante gli eventi meteomarine avversi;
- mettere in sicurezza, mediante adeguato ancoraggio o rimozione dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti e le strutture suscettibili di essere investiti dal moto ondoso o dal vento e che possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strutture mobili, gazebo, tende e tendoni, dehors, impalcature, insegne, strutture espositive o commerciali temporanee, arredi e giochi;
- considerato che le mareggiate sono frequentemente accompagnate da intensa ventilazione, adottare ogni cautela necessaria anche in relazione al rischio vento, con particolare riguardo al possibile distacco o caduta di oggetti sospesi o esposti, nonché alla rottura di rami o alberature;

In tali circostanze, lo stabilimento balneare e le eventuali attività annesse, comprese quelle di somministrazione di alimenti e bevande, potranno essere temporaneamente chiusi al pubblico per Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

ragioni di sicurezza. Il concessionario dovrà darne comunicazione scritta al Comune entro la giornata in cui si verifica l'evento.

I giorni di chiusura disposti per comprovate avversità meteomarine, debitamente comunicati con le modalità sopra indicate, non saranno computati ai fini del limite massimo annuale dei 60 giorni di chiusura previsto dalla presente ordinanza.

q) nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, sull'arenile in concessione, al fine di salvaguardare le strutture fisse e la qualità dell'inerte presente sull'arenile, potranno essere eseguiti dossi con lo stesso materiale inerte presente nel sito che comunque non potranno avere un'altezza superiore a mt. 1,50 dal piano naturale della spiaggia, evitando la creazione di buche o barriere che possano pregiudicare la sicurezza degli utenti dell'arenile;

r) indicare con idonei segnali i pericoli noti e i rischi a carattere permanente;

s) durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

#### **ARTICOLO 7 - ESPOSIZIONE ORDINANZA**

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

#### **ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE E DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME**

**1. Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:**

a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

b) lasciare sulle spiagge libere e su ogni altra area demaniale marittima libera, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;

I concessionari devono:

- adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;

- permettere il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione, nel caso di un tratto di arenile nel quale ci sia una distanza superiore ai 200 metri tra un accesso pubblico e l'altro;

d) campeggiare, bivaccare, accamparsi, pernottare nonché installare o introdurre tende e qualsiasi altra attrezzatura o struttura destinata al campeggio o alla permanenza prolungata sulle spiagge;

e) depositare, lasciare incustoditi o collocare asciugamani, teli, sedie, ombrelloni o altre attrezzature similari al solo scopo di occupare o riservare preventivamente spazi sull'arenile per sé o per altri soggetti.;

f) installare gazebo, tettoie, strutture ombreggianti o analoghi manufatti, anche di modeste dimensioni, fatti salvi esclusivamente gli ombrelloni e le tende parasole destinate alla protezione dei minori.

g) introdurre, detenere o utilizzare sulle spiagge libere barbecue, griglie, fornelli da campo, bombole a gas e qualsiasi altra attrezzatura destinata alla preparazione o cottura di alimenti.

h) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;

i) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; praticare sia sugli arenili che negli specchi acquei antistanti gli stessi, sino alla distanza di 20 metri, qualsiasi gioco che possa turbare la quiete pubblica e da cui possa derivare danno o molestia alle persone (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.); i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Tali attrezzature devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare, qualora non sia esercitata l'attività elioterapica, oppure entro il 31 ottobre di ogni anno se l'attività dello stabilimento prosegue oltre la stagione balneare per l'esercizio dell'attività elioterapica.

j) durante la stagione balneare, anche nelle ore notturne, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.

I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili (quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi, ecc...) conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente, previa acquisizione della relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio. La predetta autorizzazione, è necessaria anche nel caso in cui si intendesse riservare per la balneazione degli animali domestici, un tratto di specchio acqueo antistante la concessione demaniale che dovrà essere opportunamente delimitato;

k) utilizzare ad alto volume radio, strumenti musicali, diffusori acustici o qualsiasi altro apparecchio di emissione sonora in modo tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica, al riposo delle persone e alla fruizione dell'arenile, nel rispetto della zonizzazione acustica del Comune di Spotorno;

l) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc...), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc...) senza preventiva autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia; a tal proposito è richiesta la presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – Suap. Resta

fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge.;

m) abbandonare, disperdere o lasciare incustoditi sulla spiaggia, sugli scogli, nelle dune o in mare rifiuti di qualsiasi natura, ivi compresi mozziconi di sigaretta, contenitori, residui alimentari e materiali plastici, con obbligo di conferirli negli appositi contenitori o di provvedere alla loro immediata rimozione;

n) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera o procedere allo sparo di fuochi artificiali direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione. Dispositivi a fiamma vincolata (barbecue e simili) potranno essere ammessi solo all'interno delle spiagge in concessione e nelle spiagge libere attrezzate sotto la diretta responsabilità del concessionario;

o) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;

p) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di sicurezza, ordine pubblico, di antincendio e delle forze dell'ordine competenti sul territorio;

q) effettuare la balneazione negli specchi acquei destinati ai corridoi di lancio, al transito, all'ormeggio, al varo e all'alaggio delle unità da diporto e dei natanti in genere, come individuati mediante apposita segnalazione, ai fini della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione;

r) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

2 Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti – con particolare riguardo ai soggetti disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo. anche se non risultino riportati nel titolo concessorio, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare 15/09 di ogni anno. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione.

3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

4. Ogni accesso all'arenile, sia come passaggio barche o semplice accesso pedonale, dovrà essere costantemente libero da attrezzature e manufatti, anche precari o momentanei, per tutto l'anno. Il Comune ha la facoltà per motivi di pubblica sicurezza, di chiudere o permettere la chiusura di alcuni passaggi nelle ore notturne o nei mesi estivi.

5. Gli utenti delle spiagge libere devono attenersi alle indicazioni adottate dai concessionari degli stabilimenti balneari e dai gestori delle spiagge libere attrezzate limitrofi ( ad es. bandiera gialla nelle giornate di forte vento); in tale circostanza è vietato tenere aperti gli ombrelloni e utilizzare pedalò, pattini, Sup, materassini e attrezzature similari;

## **ART. 9 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI**

Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate;

1) La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario

deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici;

2) Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare pari al 50% disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Il concessionario e/o il gestore di spiaggia libera attrezzata devono puntualmente applicare e rispettare il dettato delle "LINEE GUIDA PER LE SPIAGGE LIBERE E LIBERE ATTREZZATE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI NUOVI STABILIMENTI BALNEARI" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004, nonché delle "LINEE GUIDA PER L'APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013, con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015 e Decreto del Dirigente della U.O. Paesaggio e Demanio Marittimo n. 2276- 2026 del 24/03/2026, della L.R. n.1 del 06/02/2024 "Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e di locazioni brevi e s.m.i. e della L.R. n.22 del 04/07/2008 e s.m.i.;

3) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione riportante la dicitura seguente:

### **SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA INGRESSO LIBERO**

#### **SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO".**

4) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

5) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;

6) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;

7) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD Regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;

8) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:

a - le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;

b - le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente;

9) Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, sup, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione;

### **Norme generali**

- 1) munirsi prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento/spiaggia libera attrezzata e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- 2) comunicare, in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'attività, allo Sportello unico attività produttive - SUAP, all'Autorità Marittima competente e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività di elioterapia;
- 3) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, al Servizio Demanio i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
- 4) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento/spiaggia libera attrezzata l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

### **Sicurezza**

- 5) nel periodo non compreso in quello della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini ecc.) e lo stabilimento balneare potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare, in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, al Comune e all'Autorità Marittima competente per territorio l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine comunicate con le modalità di cui sopra non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno;
- 6) il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona;
- 7) i concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente indicare con idonei segnali i pericoli noti e i rischi a carattere permanente;
- 8) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
- 9) garantire, durante il periodo di apertura dell'impianto e nelle fasi preliminari di apertura e/o chiusura, che eventuali lavori di sistemazione dell'arenile effettuati con mezzi meccanici (quali ruspe, escavatori, ecc.) si svolgano in condizioni di sicurezza, provvedendo a delimitare e interdire al pubblico le aree interessate e adottando tutte le misure necessarie a tutela della pubblica incolumità;
- 10) prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza, in conformità alla vigente normativa. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno

issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato tenere aperti gli ombrelloni e noleggiare/utilizzare pedalò pattini, materassini attrezzature similari;

- 11) gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547;
- 12) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti/ discoteche, pubblico spettacolo, ecc...) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

#### **Pulizia dell'arenile:**

- 13) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere. Pertanto il Comune, posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;

#### **14) Raccolta differenziata dei rifiuti:**

E' fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti così da consentirne l'avvio a riciclo, mediante appositi contenitori aventi chiare indicazioni e distinte colorazioni secondo le seguenti tipologie omogenee:

- carta, cartone e contenitori per alimenti liquidi in Tetra Pak (colore giallo);
- vetro, lattine, barattoli e scatolame metallico per alimenti (colore verde);
- bottiglie e contenitori in plastica, flaconi per detersivi e shampoo, vasetti per yogurt sacchetti ed ogni altro imballaggio in plastica e polistirolo (colore azzurro);
- scarti alimentari, di cucina ed altri rifiuti biodegradabili (colore marrone).

La raccolta differenziata dovrà inoltre essere consentita alla clientela mediante collocazione di un numero idoneo di contenitori nell'ambito dell'arenile.

I rifiuti come sopra differenziati dovranno essere smaltiti secondo le modalità e gli orari stabiliti dal vigente servizio di igiene urbana.

- 15) I rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti, alla piattaforma ecologica comunale in Loc. Valletta.

- 16) E' vietato lo smaltimento delle alghe spiaggiate nei cassonetti stradali dei rifiuti indifferenziati.

- 17) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;

- 18) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc...);

- 19) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;

- 20) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione

balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche;

- 21) I concessionari sono tenuti a garantire i criteri di gestione delle poseidonie oceaniche stabiliti dalla Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1488 del 7/12/2007, dando tempestiva comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune di Spotorno di eventuali spiaggiamenti e movimentazioni dei residui, e privilegiando il mantenimento in loco quale misura gestionale;
- 22) gli interventi di cui ai precedenti n. 2 e 3, per ciò che riguarda la gestione rifiuti, dovranno essere effettuati nel rispetto del "Protocollo di Gestione Spiaggiamenti", approvato con deliberazione G.C. n. 160 del 11/12/2012 e comunque in accordo con l'Ufficio Ambiente del Comune di Spotorno;

#### **Insegne e confini degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate:**

- 23) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- 24) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- 25) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- 26) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

#### **Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:**

- 25) sarà cura del Concessionario, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa nelle aree in concessione, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- 26) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e derivante dagli interventi di cui al punto precedente dovrà essere distribuita sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze, nel rispetto della normativa vigente in materia, restando in capo al concessionario ogni responsabilità connessa alla corretta esecuzione delle operazioni e all'osservanza delle disposizioni normative applicabili. Qualsiasi diverso utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dagli enti competenti.

<b>ART. 10 - PRESIDI DI SICUREZZA DA INSTALLARE IN CONFORMITÀ ALL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO CORRIDOI DI LANCIO, GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO, PIATTAFORME GALLEGGIANTI LUDICHE</b>
---

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto e piattaforme di sosta per bagnanti, previo il rilascio dell'autorizzazione ambientale ai sensi del D.

Lgs 152/2006, nonché concessione o autorizzazione demaniale marittima rilasciata dal Comune.

2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona.

3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi e le piattaforme (boe) dovranno essere salpati rimossi entro e non oltre il 30 Settembre.

4. È consentita ed autorizzata l'installazione di piattaforma rigida di salvataggio (boa) di pubblica fruizione.

5. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, associazioni sportive, ecc.), i concessionari, previa autorizzazione da parte del Comune di Spotorno, mediante il rilascio di concessione demaniale marittima, possono installare strutture ludiche galleggianti di pubblica fruizione e con le seguenti caratteristiche:

- massimo ingombro non superiore ai 20 m<sup>2</sup>

- posizionamento entro i 50 m dalla battigia.

Le strutture ludiche galleggianti dovranno essere posizionate e risultare di forma tale da non limitare in alcun modo la visuale dell'assistente ai bagnanti, pertanto l'elevazione rispetto alla superficie del mare dovrà essere prudentemente commisurata all'altezza della postazione di salvataggio.

La struttura ludica dovrà essere dotata di certificato di conformità CE e rispettare tutte le normative in materia di sicurezza e di corretta installazione e sarà sotto diretta responsabilità del concessionario

6. La posa di delimitazioni di aree nello specchio acqueo per lo svolgimento di attività di pallanuoto può essere effettuata previo rilascio di concessione demaniale temporanea e versamento del canone demaniale rapportato all'effettiva occupazione dell'area, con applicazione del canone minimo vigente nel caso il conteggio risulti inferiore al medesimo.

#### **ART. 11 - ACCESSI AL MARE ATTRAVERSO I PASSAGGI BARCHE**

Gli accessi al mare attraverso i passaggi barche sono usufruibili pubblicamente e devono rimanere aperti.

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Il Comune può rilasciare concessioni temporanee, previa presentazione di apposita istanza motivata, per occupazioni o installazioni connesse a esigenze limitate nel tempo, quali ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti in genere.
- 2) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed il personale delegato delle Autorità e degli Enti territorialmente competenti sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina;
- 3) Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161 , 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1 998 n. 114;
- 4) La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni; Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione.
- 5) Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, gestiscono le attività oggetto della concessione;

- 6) La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio;
- 7) La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga l'Ordinanza n. 44/2015 emanata in data 14/04/2015;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

#### DISPONE

che la presente venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Spotorno e inserita sul sito internet del Comune di Spotorno;

che la presente venga trasmessa ai concessionari e gestori degli stabilimenti balneari mediante le Associazioni di Categoria;

e trasmessa per conoscenza:

- al Comando di Polizia Locale, Sede;
- alla Prefettura di Savona;
- alla Capitaneria di Porto di Savona;

# TAV.1 CARTELLO TIPO



 PANTONE YELLOW 012 CVC (C:0 - M:22 - Y:99 - K:0)

 PANTONE 2925 CVC (C:87 - M:23 - Y:0 - K:0)

( misure indicative: da 50 a 60 cm per la base / da 75 a 90 cm per l'altezza )



Tavola 2  
CARTELLO TIPO



 PANTONE YELLOW 012 CVC

 PANTONE HERACHROME MAGENTA CVC

[ misure indicative: da 50 a 60 cm per la base / da 75 a 90 cm per l'altezza ]

LA RESPONSABILE DELL'AREA

*Ricotta Elisa*